

Riunione del 07 gennaio 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Luigi R. PERONE VICE PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO COMPONENTE
- Sig.ra Rossella BRAGAGLIA

03.03.04 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: SIG. EMANUELE ZANINI

La Commissione Giudicante Nazionale,

- Esaminati gli atti del procedimento;
- Udito il tesserato Emanuele Zanini
- Preso atto che le dichiarazioni di Zanini Emanuele vanno inquadrare, quale comportamento non corretto sotto il profilo della stretta professionalità, non avendo egli avuto intenzione di denunciare una qualche aggressione da parte del 2° Arbitro.

OSSERVA

La fattispecie all'esame, come ha evidenziato la procura Federale nella formulazione del capo di incolpazione, va inquadrata nella violazione dell'art.19 RAT, con riferimento al comportamento da mantenersi da parte dei tesserati, incentrato sul principio di lealtà e probità sportiva (n.2 lett.B).

La Commissione, attraverso la formulazione di un giudizio ex-post ritiene fondata la censura mossa dalla Procura a Zanini Emanuele sul presupposto che, comunque, al di là della fondatezza e/o veridicità delle dichiarazioni, egli ha espresso i giudizi di cui alla contestazione al termine dell'incontro ed in sala stampa, ovverosia dopo l'essere trascorso parecchio tempo dall'evento presupposto delle dichiarazioni di Zanini, come riportate dallo stesso al 1° Arbitro e poi, alla stampa e quindi, in un sereno contesto che imponeva, anche per la rilevanza dell'incontro - campionato di massima categoria -, allo Zanini di prestare assoluta attenzione alle proprie dichiarazioni. Proprio attraverso il giudizio ex-post, cui è tenuto l'organo giudicante ed in assenza di eventuale smentita agli articoli giornalistici da parte di Zanini, l'addebito mossogli dalla Procura rimane oggettivamente provato e comunque, rimane meritevole di censura il suo comportamento, perché non adeguato al livello della divisione nella quale milita la squadra della quale è allenatore.

La mancata risonanza di questo episodio, fatta eccezione, del modesto ambito temporale nella quale si è prodotta - un solo articolo del "Corriere dello Sport", suggerisce a questa Commissione di applicare a Zanini Emanuele le attenuanti generiche;

P.Q.M.

Infligge la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni sette al tesserato Zanini Emanuele.

IL PRESIDENTE

Avv.Fabrizio Filippucci

Affisso il 9 gennaio 2004